

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO (D.LGS. 50/2016)

Prot. n. 10545 del 06/05/2024

Trasmissione a mezzo posta elettronica

Spett.le Appaltatore
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.

Via San Domenico, 6
20025 LEGNANO (MI)
almacostruzioniedili@surepec.com

e p.c. **Egr. DIRETTORE DEI LAVORI**
Geom. Michele Sorte
michele.sorte@aler-bg-lc-so.it

Egr. COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE
Arch. Emma Vecchiarelli
emma.vecchiarelli@aler-bg-lc-so.it

Egr. DIRETTORE OPERATIVO
Geom. Remigio Lepore
remigio.lepore@aler-bg-lc-so.it

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIATTAZIONE DI COMPLESSIVI N. 20 ALLOGGI SFITTI GESTITI DA ALER LOTTO 7. CUP B92D22000250007 CIG DERIVATO BOB5B5FEB2.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA per l'affidamento dei lavori di "varia natura edile, idraulica, impiantistica ed elettrica" (categorie OG1/OS3/OS28/OS30), alla ditta EDIL 90 S.R.L. - C.F./P.IVA 09678090961, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Ing. Massimo Ruotolo, in qualità di Responsabile del Procedimento:

VISTI:

- l'accordo quadro sottoscritto in data 15/01/2024 - rep. n. 189, registrato a Bergamo il 17/01/2024 al n. 1921 S1T, con il quale sono stati affidati alla ditta AL.MA. S.R.L. con sede in Via San Domenico, n° 6 - CAP 20025, LEGNANO (MI) C.F./P. I.V.A. 04601730965 i lavori in argomento;
- il contratto attuativo sottoscritto in data 21/02/2024 - rep. n. 212, registrato a Bergamo il 23/02/2024 al n. 7663 S1T, con il quale sono stati affidati alla suddetta ditta i lavori in argomento;
- l'indicazione, data all'atto dell'offerta, dei lavori che l'appaltatore intendeva subappaltare;

- la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta dall'appaltatore in data 28/03/2024 - prot. n. 7879, così come integrata in data 05/04/2024 - prot. n. 8502, per l'affidamento di opere varie di natura edile, idraulica, impiantistica ed elettrica (categorie OG1/OS3/OS28/OS30), alla ditta EDIL 90 S.R.L., con sede in Via dei Cerri, n° 61 - CAP 20023, CERRO MAGGIORE (MI) C.F./P. I.V.A. 09678090961, per un importo di sub-contratto pari a € 156.818,42, di cui € 8.032,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così articolato:
 - categoria OG1: € 82.770,00, di cui € 3.600,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - categoria OS3: € 35.801,30, di cui € 2.812,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - categoria OS28: € 23.072,00, di cui € 960,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - categoria OS30: € 15.175,12, di cui € 660,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- la dichiarazione, resa sia dall'appaltatore che dal subappaltatore, in ordine all'insussistenza di forme di controllo e/o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice civile;
- la dichiarazione, resa dall'appaltatore, in merito al possesso dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ai sensi del co. 2 dell'art. 97 e del co. 3 dell'allegato XVII del D.lgs. 81/2008;
- la dichiarazione, resa sia dall'appaltatore che dal subappaltatore, in merito alla conoscenza delle proprie responsabilità solidali ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti, sia nei confronti della stazione appaltante che dei dipendenti del subappaltatore;
- la dichiarazione, resa dal subappaltatore, in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- la dichiarazione, resa dal subappaltatore, in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti e la relativa documentazione a comprova;

CONSIDERATO CHE:

- l'appaltatore, a corredo dell'istanza di autorizzazione al subappalto, ha allegato la documentazione richiesta dalla normativa vigente e, entro i termini prescritti dal co. 7 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, ha provveduto al deposito del contratto di subappalto, che contiene, in particolare, la clausola condizionale sospensiva e l'assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. e dalle "Linee guida trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvate con D.G.R. XI/6605 del 30/06/2022;
- il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione hanno concluso, con esito positivo, le istruttorie di competenza in ordine alle disposizioni di cui al co. 14 dell'art. 105 del Codice dei Contratti;
- dal Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio prot. INAIL_42367276 - scadenza validità: 06/06/2024, si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE;
- è stato accertato che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti, commisurati ai lavori oggetto del presente subappalto;
- gli uffici hanno avviato le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- è decorso il termine di cui all'art. 92 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011, il presente subappalto viene autorizzato in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'art. 67 e/o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;

- tenuto conto di quanto disposto dal co. 18 dell'art. 105 del Codice, è opportuno manifestare l'autorizzazione con un provvedimento espresso, seppur nelle more del perfezionamento delle predette verifiche non ancora concluse;

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

AUTORIZZA, SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA,

codesto Spett.le Appaltatore ad affidare in subappalto i lavori di varia natura edile, idraulica, impiantistica ed elettrica (categorie OG1/OS3/OS28/OS30), alla ditta EDIL 90 S.R.L., con sede in Via dei Cerri, n° 61 - CAP 20023, CERRO MAGGIORE (MI) C.F./P. I.V.A. 09678090961, nell'ambito dei lavori di cui all'oggetto, per **un importo di sub-contratto pari a € 156.818,42**, di cui € 8.032,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così articolato:

- categoria OG1: € 82.770,00, di cui € 3.600,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- categoria OS3: € 35.801,30, di cui € 2.812,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- categoria OS28: € 23.072,00, di cui € 960,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- categoria OS30: € 15.175,12, di cui € 660,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva espressa, in assenza temporanea degli esiti delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La presente autorizzazione verrà revocata nel caso in cui l'esito delle suddette verifiche non risulti positivo.

Si rammenta che:

1. vige l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. e che:

ai sensi del co. 13 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni rese;

preso atto dell'espressa rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, l'appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore;

2. ai sensi del co. 9 art. 105 del Codice dei Contratti, prima di consentire l'ingresso in cantiere al sub-contraente, l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia delle Denunce di Nuovo Lavoro Temporaneo (DNL) agli enti previdenziali, antinfortunistici e assicurativi competenti per il territorio INPS, INAIL e Cassa Edile (ove presente), in relazione al cantiere in oggetto e relative al subappaltatore, con rispettiva ricevuta di invio telematico/di consegna presso i vari enti;
3. non è ammesso l'ingresso in cantiere del sub-contraente sino all'ottenimento del nulla osta da parte del CSE sull'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;
4. ai sensi del co. 15 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve aggiornare il cartello di cantiere con l'indicazione del nominativo del subappaltatore autorizzato;

5. le opere subappaltate, la cui responsabilità rimane comunque di codesto appaltatore, dovranno essere eseguite a regola dell'arte, in conformità ai patti contrattuali ed alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e di sicurezza, qui confermando l'estraneità di questa azienda ai rapporti instaurati tra l'appaltatore ed il sub-contraente;
6. richiamando le responsabilità poste in capo all'appaltatore in ordine a quanto disposto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rimane altresì in capo a codesta impresa ogni onere di verifica in merito agli adempimenti normativi, di qualsiasi natura, in capo al sub-contraente, nonché le conseguenti azioni di coordinamento e l'eventuale integrazione documentale secondo previsione di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sia propria che del sub-affidatario. Sarà pertanto cura di codesto appaltatore trasmettere immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ed alla Direzione Lavori eventuali successive modifiche ai Piani già autorizzati.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Massimo Ruotolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)



Istruttore pratica amministrativa: Benedetta Vallati; e-mail: benedetta.vallati@aler-bg-lc-so.it; tel. 035 259595
Responsabile Segreteria Tecnica UOG BG: Barbara De Pedrini